

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 516/AV2 DEL 22/04/2016**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA ASUR AREA VASTA N. 2 E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA", PER ATTIVITA' DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO STUDENTI E LAUREATI. APPROVAZIONE ARTICOLATO**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

**VISTA** l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta inoltrata a questa Amministrazione dall'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia di rinnovare la stipula della convenzione, conformemente alla normativa in vigore, per il tirocinio pre-laurea e specialistica e post lauream professionalizzante per gli studenti e i laureati dei corsi di laurea dell'Area Psicologica.
3. Approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, nel testo risultante dall'allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, per la conseguente stipula, ai sensi della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.
4. La convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.
5. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico a

carico del bilancio aziendale.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 2**  
**Ing. Maurizio Bevilacqua**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:**

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Servizio Controllo di Gestione  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE**

Inserire riferimenti normativi:

- ✓ DPR n. 382/80 “Nuovo assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori e piano di sviluppo”
- ✓ DM n. 239/1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”
- ✓ L. n. 196/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”
- ✓ DM n. 142/1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 196/1997 sui tirocini di formazione e di orientamento”
- ✓ DM n. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”
- ✓ DPR n. 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”

Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 e ss.mm. le Università possono stipulare “*convenzioni per l’uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale*” e “*convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento*”.

Il D.M. n. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lett. d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dei corsi di studio anche attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. del Lavoro n. 142/1998.

La legge n. 196/1997 consente ai soggetti richiamati all’art. 18 comma 1 lett.a) di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859/1962. Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra, nella fattispecie, l’Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti.

Il D.M. n. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lett. e), dispone che i corsi di studio dovranno prevedere nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma 5 (“*L’acquisizione delle conoscenze professionali (...) è preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate (...)*”) attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli

gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

L'art. 1 del D.M. n. 239/1992 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche.

L'art. 6 del DPR n. 328/01 affida ad una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio durante il corso degli studi, nella fattispecie, per la professione di psicologo.

A tale riguardo l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia ha chiesto, con comunicazione mail del 23/03/2016 il rinnovo, per ulteriori tre anni, tacitamente rinnovabili, della stipula della Convenzione, in scadenza nel prossimo mese di maggio, per il tirocinio pre-laurea e specialistica e post lauream professionalizzante per gli studenti e i laureati dei corsi di laurea dell'Area Psicologica.

Questa AV2 intende accogliere la richiesta della ridetta Università di ospitare gli studenti interessati allo stage alle condizioni e nel rispetto della precitata normativa, con le modalità e secondo i tempi concordati con i tutor interni e conformemente a quanto disposto nello schema di convenzione allegato, che con il presente atto si approva, al fine della conseguente stipula.

A tale proposito, l'ASUR con note prott. 17592 e 17602 del 07/08/2009 ha delegato i Direttori delle allora ZZ.TT. alla stipula della suddetta convenzione. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l'ASUR ha confermato la delega a suo tempo conferita anche in favore dei Direttori di Area Vasta con lettera prot. 23827 del 14/11/2011.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione, con oneri a carico della Università, contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante le ore in cui svolgono il tirocinio.

Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico del bilancio aziendale.

La convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

## **DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta inoltrata a questa Amministrazione dall'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia di rinnovare la stipula della convenzione, conformemente alla normativa in vigore, per il tirocinio pre-laurea e specialistica e post lauream professionalizzante per gli studenti e i laureati dei corsi di laurea dell'Area Psicologica.

3. Approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, nel testo risultante dall'allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, per la conseguente stipula, ai sensi della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.
4. La convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.
5. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico a carico del bilancio aziendale.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente  
Dr. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -**

**Schema convenzione**

FACOLTÀ DI MEDICINA  
E PSICOLOGIA



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di Medicina e Psicologia*

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRE-LAUREA e SPECIALISTICA (D.M. 509/99) E  
POST LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04) PER GLI STUDENTI  
E I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA.**

L'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia, con sede in Roma, Via dei Marsi n. 78, c.f. 80209930587, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Cristiano Violani, nato a Marino (RM) il 17.03.50.

E

l'ASUR Marche Area Vasta 2 (di seguito denominata Azienda) partita IVA/Codice fiscale 02175860424 con sede legale in Via Caduti del Lavoro ad Ancona e sede amministrativa a Fabriano via F. Turati n. 51 nella personale del Direttore dell'AV2 Ing. Maurizio Bevilacqua domiciliato per la carica a Fabriano, in via F. Turati n. 51, giusta delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR

**Premesso che:**

- l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.6.1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;
- l'art. 6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università "Sapienza" ha approvato, nella seduta del 6.10.98, il testo regolamentare delle convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stages e tirocini di formazione;
- visti i criteri indicati dalla Commissione paritetica Ordine/Università prevista dal punto 13 della convenzione sopraindicata:

**CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### Art. 1

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 4 soggetti per anno o per semestre in tirocinio di formazione ed orientamento (ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997, n. 196).

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico pre e post-lauream.

#### Art. 2

Le parti convengono che la presente convenzione, relativa alle attività di tirocinio pre e post-lauream, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

#### Art. 3

L'Azienda prende atto che il tirocinio pratico post-lauream ha la durata di un anno e si articola in due semestri consecutivi fissati dal D.M. 13.1.1992, n. 239 con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno.

I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree:

- Psicologia generale
- Psicologia clinica
- Psicologia sociale
- Psicologia dello sviluppo

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Azienda in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Azienda.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda- Ente.

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate con la firma del tutor designato dall'Azienda che si assume la responsabilità formativa e del responsabile della Struttura interessata, nel libretto personale che viene rilasciato al tirocinante dall'Università.

Sarà compito dello studente consegnare tale libretto alla Segreteria Studenti.

#### Art. 4

L'Azienda prende atto che il tirocinio pre-lauream e/o specialistica (D.M. 509/99) ha la durata massima di un semestre e può avere inizio in qualsiasi momento dell'anno. L'attività di tirocinio, definita in base a specifici progetti di formazione tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste dai singoli corsi di laurea e delle attività della struttura stessa, è seguita da un tutor designato dall'Azienda. Il tutor ha il compito di verificare l'andamento del tirocinio e coordinare la partecipazione dello studente alle attività individuate per il

tirocinio. Qualora tale tutor non fosse uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni, sarà compito della Commissione Tirocini individuare, tra i docenti del Corso di Laurea frequentato dallo studente, anche un *supervisore del tirocinio* che parteciperà alla definizione del progetto di formazione e alla valutazione della sua realizzazione.

Alla fine dell'attività formativa, l' Azienda consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la firma del Responsabile aziendale e del tutor designato dall' Azienda, con l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante. Sarà compito degli studenti consegnare tale attestato alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia per gli adempimenti amministrativi.

#### Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il Corso di Laurea frequentato (solo nel caso del tirocinio pre-lauream e/o specialistica);
- il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree dei due semestri di tirocinio (solo nel caso di tirocinio post-lauream);
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale progetto formativo dovrà essere firmato dal responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla domanda di tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso la Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia.

Nel caso del tirocinio pre-lauream e/o specialistica tale progetto formativo dovrà essere firmato dal Responsabile aziendale della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla domanda di tirocinio che lo studente presenterà, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia.

#### Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### Art. 7

Le parti convengono che l'Azienda può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere ogni semestre/anno, nel rispetto del D.L. n. 142 del 25 marzo 1998, art. 1.

#### Art. 8

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione e i tirocinanti ospitati, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, vengano trattati esclusivamente per le connesse finalità. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

#### Art. 10

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Il presente accordo, ancorché stipulato dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.

..... (data) .....  
(timbro e firma per l'Università)

.....  
(timbro e firma per l'Azienda)